

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

### **A.S. n. 2567**

"Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-*bis* del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo"

marzo 2011  
n. 283



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: G. Buonomo \_3613

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Capo ufficio: F. Cavallucci \_3443

S. Marci \_3788

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

Reggente ufficio: A. Sanso' \_2451

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Reggente ufficio: S. Marci \_3788

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

## **Disegno di legge**

**A.S. n. 2567**

"Modifiche agli articoli 438,  
442 e 516 e introduzione  
dell'articolo 442-*bis* del  
codice di procedura penale.  
Inapplicabilità del giudizio  
abbreviato ai delitti puniti con  
la pena dell'ergastolo"

marzo 2011

n. 283

a cura di: F. Cavallucci  
ha collaborato: M. Mercuri



## INDICE

|   |    |
|---|----|
| SINTESI DEL CONTENUTO.....  | 7  |
| Sintesi del contenuto .....   | 9  |
| Profili di diritto transitorio connessi con le modifiche proposte con<br>il disegno di legge n. 2567..... | 17 |
| DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 2567 .....   | 27 |



## **SINTESI DEL CONTENUTO**





## Sintesi del contenuto

Il disegno di legge in esame è stato approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2011, trasmesso al Senato l'indomani 18 febbraio e annunciato nella seduta pomeridiana n. 506 del 22 febbraio u.s.

**L'A.S. 2567 consta di 6 articoli** ed è esplicitamente volto a stabilire l'impossibilità del ricorso al rito abbreviato nei procedimenti relativi a delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.

Il **giudizio abbreviato**<sup>1</sup> è un rito speciale in virtù del quale il processo viene definito nell'udienza preliminare.

---

<sup>1</sup> Per completezza si rammenta che la struttura complessiva del giudizio abbreviato – caratterizzata nell'impianto originario del codice di procedura penale dalle tre condizioni della rinuncia dell'imputato al contraddittorio nella formazione della prova, in cambio di una riduzione di pena in caso di condanna; del consenso del pubblico ministero; e della possibilità di decidere il processo sulla base dei soli atti del fascicolo delle indagini – ha subito profondi mutamenti nel corso dei primi dieci anni di vigenza del codice medesimo. Pronunce della Corte costituzionale introdussero, anzitutto, l'obbligo del pubblico ministero di enunciare le ragioni del proprio dissenso e il controllo del giudice, a dibattimento concluso, sulla fondatezza di tali ragioni ([sentenze n. 81 del 1991](#), [n. 183](#) e [n. 66 del 1990](#)). Avuto riguardo, poi, all'eventualità in cui il dissenso fosse motivato con l'impossibilità di definire il processo allo stato degli atti per carenze investigative addebitabili alla stessa parte pubblica, la Corte costituzionale auspicò l'introduzione, da parte del legislatore, di un meccanismo di integrazione probatoria ([sentenza n. 92 del 1992](#)); negando, per contro, che il problema potesse essere risolto con la semplice soppressione del requisito del consenso ([sentenza n. 442 del 1994](#) e [ordinanza n. 33 del 1998](#)). Successivamente la legge n. 479 del 1999 (cosiddetta legge "Carotti") ridisegnò i contorni dell'istituto conferendogli l'assetto che sostanzialmente lo caratterizza ancora oggi. Privato il pubblico ministero del potere di interloquire sulla scelta del rito, la novella configurò l'accesso al giudizio abbreviato come un vero e proprio «diritto» dell'imputato che ne faccia richiesta, non più subordinato ad un vaglio giudiziale circa la possibilità di decidere il processo «allo stato degli atti». Venne peraltro previsto – come rimedio alle eventuali carenze degli atti investigativi – un ampio potere di integrazione probatoria officiosa da parte del giudice, stabilendosi inoltre che lo stesso imputato possa condizionare la propria richiesta ad una specifica integrazione probatoria, purché compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. Quanto ai poteri probatori del pubblico ministero, essi vennero circoscritti alla facoltà di prova contraria, nel caso di richiesta di giudizio abbreviato «condizionata»; mentre rimase ferma la preclusione all'appello della pubblica accusa, di cui all'articolo 443, comma 3, del codice di procedura penale. Per quanto concerne poi più specificamente il tema oggetto del disegno di legge in esame – e cioè quello dell'applicabilità del rito abbreviato nei procedimenti relativi a reati punibili con la pena dell'ergastolo - si ricorda che il testo originario della disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, che contemplava appunto tale possibilità, venne dichiarato costituzionalmente illegittimo per eccesso di delega dalla Corte Costituzionale (*cf.* Corte costituzionale 176 del 1991) e successivamente ripristinato dall'articolo 30 della citata legge "Carotti". Il nuovo assetto normativo aveva, tuttavia, comportato – ad avviso del legislatore - alcuni dubbi interpretativi, non differenziando adeguatamente le ipotesi in cui l'imputato veniva ritenuto responsabile di un unico reato punito con l'ergastolo, da quelle di maggiore gravità, in cui si sarebbe dovuta irrogare, invece, la pena dell'ergastolo con previsione di isolamento diurno (si tratta delle ipotesi di commissione di più reati ciascuno dei quali comporta la pena dell'ergastolo, ovvero di più reati puniti uno con la pena dell'ergastolo e gli altri con pene detentive temporanee complessivamente superiori a cinque anni). Tali dubbi interpretativi vennero sciolti dal decreto legge n. 341 del 2000 (convertito dalla L. n. 4 del 2001) che, all'articolo 7, mediante

La richiesta può essere formulata soltanto dall'imputato nel corso dell'udienza preliminare o (a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 169 del 2003) prima dell'apertura del dibattimento, nel caso in cui l'imputato riproponga la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, richiesta respinta dal giudice dell'udienza preliminare (art. 438 c.p.p.).

Alla richiesta segue l'ordinanza del giudice che dispone il giudizio abbreviato. Nel caso tuttavia in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta ad un'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione, il rito speciale è adottato soltanto se il giudice valuti l'integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento (art. 438, comma 5, c.p.p.).

Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice può però disporre che il processo si svolga in pubblica udienza, se ne fanno richiesta tutti gli imputati (art. 441, comma 3, c.p.p.). Se il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti, assume anche d'ufficio gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441, comma 5, c.p.p.). Nell'ipotesi in cui si proceda ad un'integrazione probatoria a norma degli articoli 438, comma 5, o 441, comma 5, del codice di procedura penale, il pubblico ministero, ove ne ricorrano le condizioni, può modificare l'imputazione e contestarla all'imputato; in tal caso, quest'ultimo può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

Terminata la discussione, il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di condanna; nel caso di condanna, la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo. Alla pena dell'ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta; alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita la pena dell'ergastolo (art. 442, comma 2).

Per quanto riguarda, infine, il regime delle impugnazioni contro le sentenze emesse a seguito di giudizio abbreviato, è esclusa l'appellabilità da parte dell'imputato delle sentenze di proscioglimento<sup>2</sup>, nonché, da parte del pubblico ministero, delle sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza di condanna che modifica il titolo del reato. La possibilità per il pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento è stata reintrodotta a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 320 del 2007.

**Gli articoli da 1 a 3** del disegno di legge novellano l'articolo 438 del codice di procedura penale, concernente i *Presupposti del giudizio abbreviato*.

---

una norma di interpretazione autentica relativa al comma 2 dell'articolo 442, chiarì che l'espressione "pena dell'ergastolo" ivi contenuta doveva intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno, aggiungendo il vigente terzo periodo del comma 2 del citato articolo 442 relativo al caso di pena dell'ergastolo con isolamento diurno.

<sup>2</sup> Al riguardo si rammenta altresì che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 274 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità del comma 1 dell'articolo 443 del codice di procedura penale come modificato dall'articolo 2, della [legge 20 febbraio 2006, n. 46](#), nella parte in cui esclude che l'imputato possa proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente.

In particolare, l'**articolo 1, inserito durante l'esame alla Camera dei deputati**, aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 438, al fine di escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato nei procedimenti relativi a delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo.

Il citato articolo 438 del codice di procedura penale (*Presupposti del giudizio abbreviato*) prevede, più specificatamente, che l'imputato possa chiedere la definizione del processo all'udienza preliminare allo stato degli atti (comma 1). La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni (comma 2); la volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata (comma 3). Ai sensi del comma 4, sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. L'imputato può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria (comma 5). In caso di rigetto, la richiesta può essere riproposta fino a che non siano formulate le conclusioni (comma 6).

La suddetta novella all'articolo 438 del codice di procedura penale fugava i dubbi interpretativi emersi durante l'esame del provvedimento in Commissione giustizia alla Camera dei deputati e accoglie l'osservazione contenuta nel parere espresso nella seduta del 3 febbraio 2011 dalla Commissione affari costituzionali del medesimo ramo del Parlamento<sup>3</sup>.

I citati dubbi interpretativi nascevano dalla circostanza per cui, nel disegno di legge originario, l'esclusione dell'applicabilità del rito abbreviato per i delitti puniti con l'ergastolo conseguiva esclusivamente alla modifica proposta con riferimento all'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, che prevede la diminuzione della pena nel caso di condanna. Per effetto della mera modifica al citato articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale (con la soppressione, nella fattispecie, del secondo e terzo periodo del predetto comma 2<sup>4</sup>), le disposizioni del codice di procedura penale – quantomeno sul piano della formulazione letterale - sembravano comunque, ad avviso della commissione consultata, consentire l'accesso al rito abbreviato anche quando si trattasse di reato punito, in astratto, con la pena dell'ergastolo, con la conseguenza che il condannato, pur avendo optato per il rito abbreviato, avrebbe potuto non

---

<sup>3</sup> L'osservazione riguardava proprio l'opportunità di integrare la proposta di legge introducendo una modifica all'articolo 438 c.p.p. volta ad escludere espressamente l'applicabilità del giudizio abbreviato per i delitti puniti dalla legge con l'ergastolo.

<sup>4</sup> Si veda, al riguardo, il commento all'articolo 4 del provvedimento in esame.

beneficiare della riduzione della pena, quando questa fosse in concreto l'ergastolo.

Al riguardo occorre peraltro ricordare che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 176 del 1991, nel dichiarare l'illegittimità dell'articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale nel testo allora vigente, aveva peraltro collegato in modo necessario l'accesso al rito abbreviato con la riduzione della pena, osservando che *“è per effetto di quanto previsto nel secondo periodo di detto comma [comma 2 dell'art. 442] – cioè, la sostituzione della reclusione di anni trenta alla pena dell'ergastolo – che questa figura di giudizio, alternativo a quello ordinario, diventa applicabile anche ai processi concernenti tali delitti. Difatti, la caratteristica del giudizio abbreviato risiede proprio nell'incentivo, offerto all'imputato, di una riduzione della pena, in funzione di un più rapido svolgimento del processo, a deflazione del dibattimento. Con il mettere in discussione la possibilità di operare tale riduzione per una certa categoria di delitti, viene necessariamente messa in discussione anche la possibilità di avvalersi di quel procedimento speciale”*. La Corte aggiungeva quindi che *“una volta riconosciuta la connessione tra giudizio abbreviato e diminuzione della pena e, quindi, l'impraticabilità del primo in mancanza della possibilità di operare la seconda, il venir meno di quest'ultima, per effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale, rende di per sé inapplicabile il giudizio abbreviato, quale disciplinato dagli artt. da 438 a 443 del codice di procedura penale, ai processi concernenti delitti punibili con l'ergastolo”*<sup>5</sup>.

**L'articolo 2, anch'esso inserito durante l'esame alla Camera dei deputati,** aggiunge il comma 5-*bis* all'articolo 438 del codice di procedura penale e apporta una conseguente modifica di coordinamento al comma 6 del medesimo articolo.

Il citato comma 5-*bis* prevede che, nei procedimenti per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo, la richiesta di rito abbreviato possa essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo.

Con l'introduzione del comma 5-*bis* all'articolo 438 del codice di procedura penale la Camera dei deputati ha inteso tener conto della censura espressa sul punto dalla Commissione affari costituzionali in sede consultiva. Nell'ambito del citato parere espresso nella seduta del 3 febbraio 2011, oltre alla richiamata osservazione, la Commissione consultata ha infatti formulato una condizione di portata generale, con la quale ha rilevato la necessità di rivedere - alla luce dei principi del giusto processo sanciti dall'articolo 111 della Costituzione - la

---

<sup>5</sup> Nella medesima prospettiva si era coerentemente orientata la giurisprudenza di legittimità. In particolare Cass. pen. Sez. Unite, 06-03-1992 (Merletti) aveva precisato che *“per effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 442, 2° comma, ultimo periodo, c. p. p. (corte cost. n. 176/91), il giudizio abbreviato non è ammesso quando l'imputazione enunciata nella richiesta di rinvio a giudizio concerne un reato punibile con l'ergastolo; in questo caso il gip non è competente a definire il giudizio con le forme stabilite dagli artt. 441 e 442 c. p. p., anche se ritiene che in concreto debba essere applicata una pena diversa dall'ergastolo.”*

disciplina relativa ai presupposti per l'accesso al rito abbreviato, con particolare riguardo alla valutazione relativa alla qualificazione del fatto, dalla quale, in base alle modifiche contenute nella proposta in esame, discende la possibilità di ricorrere o meno a tale rito.

Il successivo **articolo 3, parimenti inserito durante l'esame alla Camera dei deputati**, novella il comma 6 del medesimo articolo 438 del codice di procedura penale, aggiungendovi un nuovo periodo.

Con tale modifica si prevede che, davanti al giudice del dibattimento, l'imputato possa riproporre, «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento», la richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria ai sensi del comma 5 (ovvero quella subordinata ad una diversa qualificazione del fatto ai sensi del nuovo comma 5-*bis*) e che su tale richiesta il giudice decida con ordinanza.

La modifica recata dall'articolo in esame si innesta nel solco della sentenza della Corte Costituzionale n. 169 del 2003<sup>6</sup>. Con tale pronuncia la Corte aveva dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del comma 6 dell'articolo 438 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della predetta richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad un'integrazione probatoria, l'imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato ricorrendo i relativi presupposti.

Di fatto l'articolo in commento introduce nella disposizione del codice di rito quanto è già oggi norma vigente per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale.

L'**articolo 4** sopprime il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, riportandone la formulazione al testo già vigente nel periodo compreso fra la sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 1991 e le modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999 e quindi eliminando qualsiasi riferimento alla pena dell'ergastolo ai fini dell'applicabilità della diminuzione di pena connessa con l'accesso al rito abbreviato.

L'articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, come novellato dall'articolo in esame, conterà soltanto di quello che attualmente ne costituisce il primo periodo, il quale si limita a stabilire che, nel caso in cui, a seguito del giudizio abbreviato, il giudice pronunci sentenza di condanna la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, sia diminuita di un terzo (primo periodo).

Il secondo e il terzo periodo, che l'articolo in esame sopprime, prevedono rispettivamente - come già ricordato - che, per il caso di condanna all'ergastolo all'esito del rito abbreviato:

---

<sup>6</sup> Sentenza 19-23 maggio 2003, n. 169 (G.U. 28 maggio 2003, n. 21 - Prima serie speciale).

- alla pena dell'ergastolo sia sostituita quella della reclusione di anni trenta;
- alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, sia sostituita quella dell'ergastolo.

**L'articolo 5, inserito durante l'esame alla Camera dei deputati,** prevede l'introduzione dell'articolo 442-*bis* nel codice di procedura penale. Con tale articolo si dispone che, in caso di rigetto della richiesta di rito abbreviato proposta ai sensi dell'introducendo comma 5-*bis* dell'articolo 438 del codice di procedura penale (si tratta della richiesta di accesso al rito abbreviato subordinata ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo), la pena determinata dal giudice è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti. Al riguardo sembrerebbe potersi ipotizzare che la *ratio* di tale disposizione si sostanzi nell'esigenza di evitare che si risolva in un ingiustificato pregiudizio per la posizione dell'imputato l'errore del giudicante che non si è accorto, a fronte della predetta richiesta, che dagli atti effettivamente risultava un fatto qualificabile come reato non punibile con la pena dell'ergastolo<sup>7</sup>. *Se tale impostazione interpretativa dovesse ritenersi condivisibile, parrebbe forse opportuna maggiore chiarezza nella formulazione letterale utilizzata.*

Infine **l'articolo 6, parimenti introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati,** aggiunge il comma 1-*quater* all'articolo 516 del codice di rito, che disciplina la *Modifica dell'imputazione*.

Il comma aggiuntivo prevede che l'imputato possa richiedere il rito abbreviato al giudice del dibattimento se, a seguito della modifica dell'imputazione, risulta un reato diverso da quelli per i quali è prevista la pena dell'ergastolo, sempre che la nuova contestazione concerna un fatto già risultante dagli atti di indagine.

Il citato articolo 516 prevede che, se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio, e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il pubblico ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione (comma 1). Se a seguito della modifica, il reato risulta attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica, l'inosservanza delle disposizioni sulla composizione del giudice è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, immediatamente dopo la nuova contestazione ovvero, nei casi indicati dagli [articoli 519 comma 2 e 520 comma 2](#), prima del compimento di ogni altro atto nella nuova udienza fissata a norma dei medesimi articoli (comma 1-*bis*). Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale è prevista l'udienza preliminare, e questa non si è tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni è

---

<sup>7</sup> Secondo un'impostazione analoga a quella ricavabile dalla giurisprudenza costituzionale citata in relazione al successivo articolo 6.

eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1-*bis*. (comma 1-*ter*).

Analogamente a quanto già rilevato in relazione all'articolo 3 del disegno di legge in esame, occorre ricordare che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 333 del 2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, nonché, in applicazione dell'articolo 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 516 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Si ricorda, inoltre, che con sentenza n. 265 del 1994, la Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale degli articoli 516 e 517 del codice di rito nella parte in cui non prevedono la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, relativamente al fatto diverso o al reato concorrente contestato in dibattimento, quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale ovvero quando l'imputato ha tempestivamente e ritualmente proposto la richiesta di applicazione di pena in ordine alle originarie imputazioni. La stessa Corte infine, con sentenza n. 530 del 1995<sup>8</sup> dichiarò l'illegittimità dell'articolo 516, nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di proporre domanda di oblazione relativamente al fatto diverso contestato in dibattimento.

La previsione contenuta nell'articolo 6 si ricollega pertanto alle indicazioni ricavabili dalla citata giurisprudenza costituzionale, con particolare riferimento alla già ricordata sentenza n. 333 del 2009. La disposizione si limita sostanzialmente a prevedere in via esplicita quanto già dovrebbe comunque ritenersi norma vigente in conseguenza della predetta sentenza.

*Peraltro, dal punto di vista della struttura dell'intervento normativo, non appare di immediata evidenza la ragione per cui la Camera dei deputati abbia limitato il proprio intervento alla sola fattispecie di cui all'articolo 516 senza intervenire correlativamente su quella di cui all'articolo 517. Sussiste infatti connessione fra le due fattispecie - ponendosi in entrambe negli stessi termini l'esigenza di tutela del diritto di difesa rispetto all'eventualità di contestazioni*

---

<sup>8</sup> Sentenza 15-29 dicembre 1995, n. 530 (G.U. 3 gennaio 1996, n. 1 - Prima serie speciale).

*tardive - come risulta, tra l'altro, anche dalla stessa sentenza n. 333 del 2009 sopra richiamata<sup>9</sup>.*

---

<sup>9</sup> Al riguardo è sufficiente riportare il passo della sentenza in questione nel quale la Corte costituzionale, dopo aver concluso nel senso della necessaria declaratoria di illegittimità costituzionale dell'articolo 517 per il profilo qui considerato, osserva altresì " *come rilevato dalla [sentenza n. 265 del 1994](#), i profili di violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., riscontrabili con riferimento all'ipotesi di contestazione nel corso del dibattimento di un reato concorrente, sussistono, allo stesso modo, anche in rapporto alla parallela ipotesi in cui la nuova contestazione dibattimentale consista, ai sensi dell'art. 516 cod. proc. pen., nella modifica dell'imputazione originaria per diversità del fatto (negli stessi termini, con riguardo alla facoltà di proporre domanda di oblazione, la [sentenza n. 530 del 1995](#)).*"



## **Profili di diritto transitorio connessi con le modifiche proposte con il disegno di legge n. 2567**

La necessità di una disciplina transitoria *ad hoc* è stata avvertita dal legislatore in entrambe le occasioni in cui lo stesso è da ultimo intervenuto sulla disciplina del rito abbreviato, con riferimento all'ambito di applicazione della diminuzione di pena prevista in relazione allo stesso.

Una disciplina transitoria venne infatti introdotta con l'articolo 4-*ter* del decreto-legge n. 82 del 2000, in relazione alle modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999, così come disposizioni di carattere transitorio erano contenute nell'articolo 8 del decreto-legge n. 341 del 2000, in relazione alle modificazioni introdotte dall'articolo 7 del medesimo decreto legge.

In proposito deve preliminarmente rammentarsi che - seppur con alcune significative pronunce di segno diverso in una fase iniziale<sup>10</sup> - la giurisprudenza

---

<sup>10</sup> Si veda ad esempio Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 5585 del 27-05-1991, nonché Cass. Sez. Unite 6 marzo 1992, n. 2977 (Piccillo). Si ritiene opportuno riportare alcuni passaggi di quest'ultima pronuncia che è sintomatica di un'impostazione tendente a riconoscere natura (quantomeno anche) sostanziale alla previsione relativa alla diminuzione di pena connessa con l'accesso al giudizio abbreviato. In particolare, in tale pronuncia - concernente un caso di applicazione del rito abbreviato in un procedimento relativo a reati punibili con la pena dell'ergastolo in relazione al quale la Corte di cassazione doveva valutare gli effetti della già ricordata sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 1991 intervenuta mentre il predetto procedimento era ancora pendente - le Sezioni Unite ebbero a rilevare che *"la diminuzione di un terzo della pena e la sostituzione dell'ergastolo con la reclusione di trenta anni costituiscono trattamenti penali di favore con caratteristiche peculiari, perché si ricollegano ad un comportamento dell'imputato successivo al reato e di natura processuale... nella specie gli aspetti processuali sono strettamente collegati con aspetti sostanziali, perché tali certamente sono quelli relativi alla diminuzione o alla sostituzione della pena.... Non importa stabilire la natura della diminuzione o della sostituzione della pena, importa piuttosto rilevare che essa si risolve indiscutibilmente in un trattamento penale di favore e che ai fini della presente decisione rilevano gli aspetti sostanziali della disposizione concernente tale trattamento.... Né secondo queste Sezioni unite può rilevare in senso negativo il fatto che il trattamento penale di favore dipenda da un comportamento successivo alla commissione del reato perché la garanzia dell'art. 25 comma 2 Cost. deve essere intesa nel senso che, se la legge ricollega ad una condotta, anche successiva al reato, un trattamento penale, non può un'eventuale pronuncia di incostituzionalità di quella legge comportare un trattamento svantaggioso per chi ha tenuto quella condotta. Se si pensa, ad esempio, alle disposizioni che, in relazione a condotte di collaborazione o di dissociazione tenute dopo la commissione dei reati, hanno introdotto casi di non punibilità ed attenuanti per i terroristi "pentiti" o "dissociati" ci si convince agevolmente che la garanzia della "irretroattività" delle pronunce di incostituzionalità relative a norme penali di favore non può non riguardare anche il trattamento penale stabilito per condotte successive alla commissione del reato e che quindi il dato rilevante è costituito dal collegamento tra una condotta e il suo trattamento penale sostanziale, di modo che non può applicarsi ad un imputato una normativa meno vantaggiosa di quella che regolava la sua condotta nel momento in cui l'ha posta in essere. Posti questi principi deve concludersi che la sentenza n. 176/91 non può determinare effetti svantaggiosi per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo che hanno richiesto il giudizio abbreviato prima della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale dell'art. 442 comma 2 c.p.p. Per questi imputati deve rimanere fermo il trattamento penale di favore di cui hanno goduto in collegamento con il procedimento speciale adottato".* Nello stesso senso si veda altresì Cass. pen. Sez. Unite 6 marzo 1992 (Merletti). Quest'ultima decisione della suprema Corte è stata, tra l'altro, invocata come precedente

prevalente<sup>11</sup>, nel periodo compreso fra l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e il primo degli interventi normativi sopra richiamati, si era orientata nel senso di riconoscere carattere processuale anche alle disposizioni in tema di rito abbreviato concernenti specificamente la diminuzione di pena prevista come conseguenza dell'accesso al medesimo. Coerentemente con questa impostazione, quando l'articolo 30 della legge n. 479 del 1999 reintrodusse la possibilità di accedere al rito abbreviato nei procedimenti relativi a reati puniti con la pena dell'ergastolo, la giurisprudenza ritenne che il problema di successione di norme nel tempo che si poneva in conseguenza dell'intervento del legislatore dovesse essere risolto applicando il principio *tempus regit actum* - e cioè le regole ordinarie valevoli per qualsiasi ipotesi di successione nel tempo di disposizioni processuali - e non quello del *favor rei* di cui all'articolo 2 del codice penale, essendo pacificamente l'ambito di applicazione di quest'ultimo limitato alle sole norme penali sostanziali<sup>12</sup>. Il legislatore peraltro - in considerazione sia delle rilevanti conseguenze sul piano dell'entità del trattamento sanzionatorio derivanti dal citato articolo 30, sia delle esigenze deflattive sottese a tale innovazione - ritenne opportuno introdurre un apposita disciplina transitoria mediante l'inserimento in sede di conversione del decreto-legge n. 82 del 2000 dell'articolo 4-ter<sup>13</sup> dello stesso. La disciplina transitoria in questione, nel ribadire il carattere processuale delle disposizioni in questione, ne consentiva comunque una più ampia operatività, rispetto a quanto sarebbe altrimenti avvenuto sulla base dell'applicazione del già richiamato principio *tempus regit actum*.

La natura processuale della diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato è stata ribadita in modo ancora più significativo dalle disposizioni contenute nel decreto-legge n. 341 del 2000<sup>14</sup>. Come già rammentato, l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge in questione contiene una norma, che si autodefinisce di interpretazione autentica, volta a stabilire che, nell'articolo 442, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione «pena dell'ergastolo» deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno, mentre il successivo comma 2 dello stesso articolo 7 aggiunge un ulteriore periodo al citato comma 2 dell'articolo 442 ai sensi del quale, in caso di condanna all'esito del giudizio abbreviato, alla pena dell'ergastolo con isolamento

---

nel procedimento davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo che si è concluso con la decisione della Grande Camera del 17 settembre 2009 sulla quale ci si soffermerà più avanti.

<sup>11</sup> Si veda in tal senso Cass. pen. Sez. VI, sent. n. 5581 del 27-05-1991, Sez. II, sent. n. 1078 del 05-02-1993, Sez. IV, sent. n. 4327 del 01-03-1994, , Sez. I, sent. n. 9812 del 22-09-1995, Sez. I, sent. n. 5027 del 29-05-1997, Sez. V, sent. n. 7200 del 08-06-1999.

<sup>12</sup> Si veda in tal senso Cass. pen. Sez. I, 06-06-2000, n. 8083 e Sez. I, sent. n. 7385 del 23-06-2000.

<sup>13</sup> Si fa riferimento in modo specifico ai commi 2 e seguenti del citato articolo 4-ter.

<sup>14</sup> L'applicabilità delle disposizioni del decreto-legge in questione - che modificano in senso sfavorevole le disposizioni concernenti la diminuzione di pena connessa con il rito abbreviato - anche nei procedimenti in corso e, più in generale, anche in relazione ai fatti commessi anteriormente alla loro entrata in vigore, sarebbe ovviamente inconcepibile, in quanto preclusa dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione, se si dovesse attribuire carattere sostanziale (e non processuale) ai profili normativi qui considerati.

diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, viene sostituita quella dell'ergastolo. L'intervento normativo di cui al ricordato articolo 7 - che ha definito quello che costituisce il vigente assetto normativo per quanto riguarda la diminuzione di pena connessa con l'accesso al rito abbreviato in caso di condanna per reati punibili con la pena dell'ergastolo - è stato accompagnato da un'apposita disciplina transitoria contenuta nell'articolo 8 del medesimo decreto-legge n. 341<sup>15</sup>. Le disposizioni transitorie in questione prevedevano, in sostanza, la possibilità di una revoca della richiesta di accesso al rito medesimo tutte le volte in cui, per effetto dell'applicazione del principio *tempus regit actum*, l'imputato si vedeva esposto al rischio di vedersi inflitta una pena più severa di quella che avrebbe potuto essergli inflitta sulla base della normativa vigente nel momento in cui aveva formulato la predetta richiesta. La concreta applicazione delle disposizioni in materia di rito abbreviato, recate dal decreto-legge in questione, è stata poi coerente con i richiamati precedenti giurisprudenziali e, soprattutto, con l'impostazione fatta propria dal legislatore<sup>16</sup>.

Il quadro normativo sinteticamente riepilogato con le considerazioni sopra esposte - al fine di una compiuta valutazione delle problematiche di diritto transitorio connesse con le modifiche proposte dal disegno di legge in esame in ordine ai benefici di pena connessi con l'accesso al rito abbreviato - deve oggi essere ulteriormente integrato tenendo conto delle implicazioni della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009 (Affaire Scoppola c. Italie n. 2), anche alla luce della significativa evoluzione registratasi nella giurisprudenza costituzionale - a partire dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007<sup>17</sup> - a seguito della modifica dell'articolo 117 della Costituzione per effetto della riforma del titolo V della Carta costituzionale<sup>18</sup>.

---

<sup>15</sup> Si riporta qui di seguito il testo completo del citato articolo 8: "*1. Nei processi penali in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, nei casi in cui è applicabile o è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno, se è stata formulata la richiesta di giudizio abbreviato, ovvero la richiesta di cui al comma 2 dell'articolo 4-ter del [decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 5 giugno 2000, n. 144](#), l'imputato può revocare la richiesta nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tali casi il procedimento riprende secondo il rito ordinario dallo stato in cui si trovava allorché era stata fatta la richiesta. Gli atti di istruzione eventualmente compiuti sono utilizzabili nei limiti stabiliti dall'articolo 511 del codice di procedura penale. 2. Quando per effetto dell'impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, l'imputato può revocare la richiesta di cui al comma 1 nel termine di trenta giorni dalla conoscenza dell'impugnazione del pubblico ministero o, se questa era stata proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nel termine di trenta giorni da quest'ultima data. Si applicano le disposizioni di cui al secondo ed al terzo periodo del comma 1. 3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 303 del codice di procedura penale.*"

<sup>16</sup> Si veda ad esempio Cass. pen. Sez. VI, 20-04-2005, n. 6221.

<sup>17</sup> Le sentenze della Corte costituzionale n. 348 e 349 del 2007 hanno segnato un'importante evoluzione nella giurisprudenza costituzionale relativa alle problematiche concernenti i rapporti fra l'ordinamento italiano e l'ordinamento internazionale. Com'è noto, con tali sentenze la Corte costituzionale ha ritenuto di dover modificare la sua precedente giurisprudenza riguardante la posizione che, una volta recepite, assumono nell'ordinamento italiano le norme internazionali di fonte pattizia, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 117 della Costituzione per effetto della riforma costituzionale operata con la legge costituzionale n. 3 del 2001. In particolare, nella sentenza n. 348 la

Nel caso testé citato il ricorrente, a seguito di giudizio abbreviato, era stato condannato con sentenza, emessa dal giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Roma il 24 novembre 2000, alla pena di 30 anni di reclusione, in

Corte ha innanzitutto chiarito che "l'art. 117, primo comma, Cost. condiziona l'esercizio della potestà legislativa dello Stato e delle Regioni al rispetto degli obblighi internazionali, tra i quali indubbiamente rientrano quelli derivanti dalla Convenzione europea per i diritti dell'uomo. Prima della sua introduzione, l'inserimento delle norme internazionali pattizie nel sistema delle fonti del diritto italiano era tradizionalmente affidato, dalla dottrina prevalente e dalla stessa Corte costituzionale, alla legge di adattamento, avente normalmente rango di legge ordinaria e quindi potenzialmente modificabile da altre leggi ordinarie successive. Da tale collocazione derivava, come naturale corollario, che le stesse norme non potevano essere assunte quali parametri del giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis, [sentenze n. 188 del 1980](#), [n. 315 del 1990](#), [n. 388 del 1999](#));...(invece) il nuovo testo dell'art. 117, primo comma, Cost, se da una parte rende inconfutabile la maggior forza di resistenza delle norme CEDU rispetto a leggi ordinarie successive, dall'altra attrae le stesse nella sfera di competenza di questa Corte, poiché gli eventuali contrasti non generano problemi di successione delle leggi nel tempo o valutazioni sulla rispettiva collocazione gerarchica delle norme in contrasto, ma questioni di legittimità costituzionale. Il giudice comune non ha, dunque, il potere di disapplicare la norma legislativa ordinaria ritenuta in contrasto con una norma CEDU, poiché l'asserita incompatibilità tra le due si presenta come una questione di legittimità costituzionale, per eventuale violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., di esclusiva competenza del giudice delle leggi.". Il riconoscimento delle norme internazionali di fonte pattizia come norme interposte nel sindacato di legittimità costituzionale rispetto all'articolo 117, primo comma, della Costituzione viene peraltro ulteriormente precisato dalla Corte nella citata sentenza, evidenziando che "quanto detto sinora non significa che le norme della CEDU, quali interpretate dalla Corte di Strasburgo, acquistano la forza delle norme costituzionali e sono perciò immuni dal controllo di legittimità costituzionale di questa Corte. Proprio perché si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono pur sempre ad un livello sub-costituzionale, è necessario che esse siano conformi a Costituzione. La particolare natura delle stesse norme, diverse sia da quelle comunitarie sia da quelle concordatarie, fa sì che lo scrutinio di costituzionalità non possa limitarsi alla possibile lesione dei principi e dei diritti fondamentali (ex plurimis, [sentenze n. 183 del 1973](#), [n. 170 del 1984](#), [n. 168 del 1991](#), [n. 73 del 2001](#), [n. 454 del 2006](#)) o dei principi supremi (ex plurimis, [sentenze n. 30 e n. 31 del 1971](#), [n. 12 e n. 195 del 1972](#), [n. 175 del 1973](#), [n. 1 del 1977](#), [n. 16 del 1978](#), [n. 16 e n. 18 del 1982](#), [n. 203 del 1989](#)), ma debba estendersi ad ogni profilo di contrasto tra le "norme interposte" e quelle costituzionali.". Nella sentenza n. 349 del 2007 la Corte, dopo aver ribadito le conclusioni alle quali è pervenuta nella sentenza n. 348, ha sottolineato, tra l'altro, come, in relazione alle disposizioni di cui alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ai relativi protocolli addizionali occorra "tenere conto della sua peculiarità rispetto alla generalità degli accordi internazionali, peculiarità che consiste nel superamento del quadro di una semplice somma di diritti ed obblighi reciproci degli Stati contraenti. Questi ultimi hanno istituito un sistema di tutela uniforme dei diritti fondamentali. L'applicazione e l'interpretazione del sistema di norme è attribuito beninteso in prima battuta ai giudici degli Stati membri, cui compete il ruolo di giudici comuni della Convenzione. La definitiva uniformità di applicazione è invece garantita dall'interpretazione centralizzata della CEDU attribuita alla Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, cui spetta la parola ultima e la cui competenza «si estende a tutte le questioni concernenti l'interpretazione e l'applicazione della Convenzione e dei suoi protocolli che siano sottoposte ad essa nelle condizioni previste» dalla medesima (art. 32, comma 1, della CEDU). Gli stessi Stati membri, peraltro, hanno significativamente mantenuto la possibilità di esercitare il diritto di riserva relativamente a questa o quella disposizione in occasione della ratifica, così come il diritto di denuncia successiva, sì che, in difetto dell'una e dell'altra, risulta palese la totale e consapevole accettazione del sistema e delle sue implicazioni. In considerazione di questi caratteri della Convenzione, la rilevanza di quest'ultima, così come interpretata dal "suo" giudice, rispetto al diritto interno è certamente diversa rispetto a quella della generalità degli accordi internazionali, la cui interpretazione rimane in capo alle Parti contraenti, salvo, in caso di controversia, la composizione del contrasto mediante negoziato o arbitrato o comunque un meccanismo di conciliazione di tipo negoziale." L'impostazione fatta propria dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 è stata poi confermata in successive pronunce della Corte medesima fra le quali si segnalano, in particolare, Corte costituzionale n. 39 del 2008 e Corte costituzionale n. 196 del 2010.

<sup>18</sup> Per effetto della legge costituzionale n. 3 del 2001, come ricordato nella nota precedente.

applicazione dell'articolo 442 del codice di procedura penale, per i reati di omicidio, tentato omicidio, maltrattamenti in famiglia, possesso illegale di arma da fuoco. In quello stesso giorno, entrava in vigore il decreto legge n. 341 del 2000, il cui articolo 7, comma 1, stabilisce - come già ricordato - che nell'articolo 442, comma 2, secondo periodo, del codice di procedura penale, l'espressione "pena dell'ergastolo" deve intendersi riferita all'ergastolo senza isolamento diurno, aggiungendo quindi al medesimo comma 2 un terzo periodo, ai sensi del quale alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo. Il pubblico ministero proponeva impugnazione, ritenendo applicabile alla fattispecie di reato continuato contestata la norma così come modificata dal predetto decreto-legge e la Corte di assise di appello di Roma, con sentenza emessa il 10 gennaio 2002, condannava il ricorrente alla pena dell'ergastolo. La corte territoriale osservava tra l'altro che, in base all'articolo 8 del decreto citato, il ricorrente avrebbe potuto ritirare la richiesta di rito alternativo e ottenere così il rito ordinario. Avverso la condanna veniva quindi proposto ricorso per cassazione, che veniva rigettato con sentenza n. 2592 emessa il 25 settembre 2002 dalla prima sezione penale. Il ricorso ex articolo 625-*bis* del codice di procedura penale, proposto dall'interessato, veniva poi dichiarato inammissibile con sentenza n. 42218, emessa dalla quinta sezione penale il 14 maggio 2004.

La Grande Camera della Corte Europea per i diritti dell'uomo - in seguito al ricorso presentato dall'interessato (ed al deferimento della decisione sullo stesso da parte della seconda sezione della Corte medesima) - ha deciso, con la citata sentenza emessa il 17 settembre 2009, che la condanna del ricorrente alla pena dell'ergastolo ha determinato, nel caso di specie, la violazione degli articoli 6<sup>19</sup> e 7<sup>20</sup> della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

---

<sup>19</sup> L'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali contiene i principi del cosiddetto "giusto processo". In particolare tale disposizione stabilisce che *"ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un tribunale indipendente e imparziale e costituito per legge, che decide sia in ordine alla controversia sui suoi diritti e obblighi di natura civile, sia sul fondamento di ogni accusa in materia penale derivata contro di lei. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti in causa, nella misura ritenuta strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia. Ogni persona accusata di un reato si presume innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata. Ogni accusato ha diritto soprattutto a: a) essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; b) disporre del tempo e dei mezzi necessari per preparare la sua difesa; c) difendersi personalmente o con l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per pagare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia; d) interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la citazione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico a pari condizioni dei testimoni a carico; e) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata nell'udienza."*

<sup>20</sup> Si rammenta che l'articolo 7 in questione contiene la formulazione convenzionale del principio di legalità delle pene. In particolare, al comma 1, lo stesso stabilisce che *"nessuno può essere condannato*

libertà fondamentali e che spetta allo Stato italiano porre fine a tale violazione assicurando che la pena dell'ergastolo inflitta al ricorrente sia sostituita con una pena non superiore a quella della reclusione di anni trenta. In tal senso ha infine disposto la Corte di cassazione ( Sez. V, Sent., n. 16507 del 28-04-2010), investita dall'interessato mediante ricorso straordinario ai sensi dell'articolo 625-*bis* del codice di procedura penale.

Rispetto al tema qui considerato sembrerebbe utile richiamare l'attenzione su alcuni passaggi della citata decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Più in particolare deve evidenziarsi come, con riferimento alla violazione dell'articolo 7 della Convenzione, la Corte abbia conclusivamente ritenuto che *"s'impose de revenir sur la jurisprudence établie par la Commission dans l'affaire X c. Allemagne et de considérer que l'article 7 § 1 de la Convention ne garantit pas seulement le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères, mais aussi, et implicitement, le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce. Ce principe se traduit par la règle voulant que, si la loi pénale en vigueur au moment de la commission de l'infraction et les lois pénales postérieures adoptées avant le prononcé d'un jugement définitif sont différentes, le juge doit appliquer celle dont les dispositions sont les plus favorables au prévenu."* Passando quindi all'applicazione al caso sottoposto al suo esame dell'affermazione di principio sopra riportata la Corte ha altresì affermato che *"l'article 442 § 2 du CPP est une disposition de droit pénal matériel concernant la sévérité de la peine à infliger en cas de condamnation selon la procédure abrégée. Elle tombe donc dans le champ d'application de la dernière phrase de l'article 7 § 1 de la Convention."* Muovendo da queste premesse, la Corte europea dei diritti dell'uomo è conseguentemente pervenuta alla conclusione che, nel caso sottoposto al suo esame, vi era stata violazione del citato articolo 7 della Convenzione.

Per quanto concerne invece la riscontrata violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di Strasburgo, al termine di un articolato percorso argomentativo, ha ritenuto che *"qu'un accusé doit pouvoir s'attendre à ce que l'Etat agisse de bonne foi et tienne dûment compte des choix de procédure opérés par la défense, en utilisant les possibilités qui lui sont offertes par la loi. Il est contraire au principe de la sécurité juridique et à la protection de la confiance légitime des justiciables qu'un Etat puisse, de manière unilatérale, réduire les avantages découlant de la renonciation à certains droits inhérents à la notion de procès équitable. Cette renonciation étant faite en échange desdits avantages, on ne saurait considérer comme équitable que, une fois que les autorités internes*

---

*per un'azione o un'omissione che, al momento in cui fu commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta una pena maggiore di quella che sarebbe stata applicata al momento in cui il reato è stato commesso."*, mentre il comma 2 prevede che *"il presente articolo non vieterà il giudizio e la condanna di una persona colpevole d'una azione o d'una omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili."*

*compétentes ont accepté d'adopter une démarche simplifiée, un élément primordial de l'accord entre l'Etat et l'accusé soit modifié au détriment de ce dernier sans son consentement. A cet égard, la Cour note que, s'il est vrai que les Etats contractants ne sont pas contraints par la Convention de prévoir des procédures simplifiées (Hany, décision précitée), il n'en demeure pas moins que, lorsque de telles procédures existent et sont adoptées, les principes du procès équitable commandent de ne pas priver arbitrairement un prévenu des avantages qui s'y rattachent." e che, nel caso di specie, "l'application des dispositions du décret-loi n° 341 de 2000 après la fin du procès de première instance a privé le requérant d'un bénéfice essentiel garanti par la loi et qui était à l'origine de son choix d'être jugé selon la procédure abrégée. Or cela est incompatible avec les principes découlant de l'article 6 de la Convention."<sup>21</sup>*

Ai fini dell'esame dei profili di diritto transitorio connessi con le previsioni del disegno di legge qui specificamente considerato deve richiamarsi in modo particolare l'attenzione sulle considerazioni svolte nella citata decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo con riferimento all'articolo 6 della Convenzione. Rileva in proposito sia il fatto che su tale punto la decisione sia stata assunta all'unanimità dalla Grande Camera, sia soprattutto il fatto che le esigenze di tutela dell'affidamento dell'imputato sulla stabilità del quadro normativo nel presupposto del quale egli esercita il suo diritto di difesa - evidenziate dalla Corte di Strasburgo - sono senz'altro coerenti con i principi desumibili dagli articoli 3, 24 e 111 della Costituzione. In questa prospettiva appaiono significativi - anche se riferiti al diverso istituto dell'applicazione della pena su richiesta - i rilievi svolti dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 394 del 2002, proprio con riferimento ad una disposizione transitoria che regolava gli effetti di una modifica della disciplina del patteggiamento sui procedimenti in corso. Pur trattandosi di rilievi non integralmente trasponibili al caso di specie -

---

<sup>21</sup> Sembra utile rammentare altresì che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che la facoltà di rinunciare al rito abbreviato riconosciuta all'imputato dalla disposizione transitoria di cui all'articolo 8 del citato decreto legge n. 341 del 2000, nel caso di specie, non era idonea a porre rimedio al pregiudizio subito dal ricorrente in conseguenza della violazione dell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In proposito la Corte ha tra l'altro rilevato che *"il convient d'observer que, s'il avait retiré sa demande d'adoption de la procédure abrégée, le requérant aurait obtenu la reprise des poursuites selon la procédure ordinaire et le redémarrage du procès au stade de l'audience préliminaire. Il aurait ainsi pu bénéficier des droits auxquels il avait renoncé en conséquence de l'adoption de la procédure abrégée. Il ne lui était cependant pas loisible de contraindre l'Etat à respecter l'accord précédemment conclu, qui impliquait un échange entre renonciation aux garanties procédurales et réduction de peine... Aux yeux de la Cour, il serait excessif d'exiger d'un accusé qu'il renonce à une procédure simplifiée acceptée par les autorités et ayant conduit, en première instance, à l'obtention des bénéfices souhaités. A cet égard, la Cour rappelle que, pendant plus de neuf mois (du 18 février au 24 novembre 2000), le requérant a légitimement cru que, grâce à l'adoption de la procédure abrégée, la peine maximale qu'il encourrait était trente ans d'emprisonnement, et que cette attente légitime a été déçue par des facteurs échappant à son contrôle, comme la durée de la procédure interne et l'adoption du décret-loi n° 341 de 2000... Il s'ensuit que l'exception préliminaire de non-épuisement du Gouvernement (paragraphes 125-126 ci-dessus) ne saurait être accueillie et qu'il y a eu violation de l'article 6 de la Convention."*

in quanto l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta continua a richiedere il consenso del pubblico ministero diversamente da quanto avviene nel rito abbreviato dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 479 del 1999 - appare però senz'altro pertinente l'impostazione di carattere generale fatta propria dalla Corte costituzionale nel caso citato. In particolare la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 97 del 2001, ebbe a precisare che *"in tal modo l'articolo 10, comma 1, poc'anzi citato, non tanto ha violato una aspettativa generica e non titolata di permanente vigenza di una determinata disciplina legislativa - aspettativa, che, in termini così generali, questa Corte ha sempre escluso potesse essere tutelata – quanto ha leso un affidamento qualificato dal suo intimo legame con l'effettività del diritto di difesa nel procedimento disciplinare e quindi costituzionalmente protetto dal simultaneo agire, nella presente fattispecie, dei parametri evocati dal giudice remittente. Proprio per la già rilevata componente negoziale insita nell'istituto del patteggiamento, che esige una consapevole manifestazione di volontà dell'imputato ed impone di preservare la genuinità dell'accordo, il quadro normativo entro il quale è maturata la scelta dell'imputato non poteva non essere assunto dal legislatore come elemento determinante della strategia processuale del patteggiante. Quella disciplina, dunque, nel suo nucleo essenziale...non poteva essere retroattivamente rimossa, ma doveva essere preservata, in quanto indefettibile condizione della già intervenuta applicazione della pena su richiesta"*.

E' agevole rilevare come l'impostazione fatta propria dalla Corte costituzionale nella richiamata pronuncia sia sostanzialmente coincidente con quella che emerge dalle motivazioni della sopra citata decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo e ciò, anche alla luce dei principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale a partire dalle già ricordate sentenze n. 348 e 349 del 2007, parrebbe confermare ulteriormente il rilievo di tali motivazioni in merito alle problematiche di diritto transitorio evocate dal disegno di legge in esame.

Presentano invece significative implicazioni problematiche le considerazioni svolte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo sotto l'angolo visuale dell'articolo 7 della Convenzione. Al riguardo deve infatti sottolinearsi che ritenere che il principio di irretroattività della legge penale includa "implicitamente" il principio di irretroattività della legge penale più favorevole appare incompatibile con le indicazioni desumibili dal vigente quadro costituzionale, come ricostruibile sulla base della consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale. A tale proposito è sufficiente rammentare come anche recentemente la Corte costituzionale abbia voluto ribadire *"la giurisprudenza di questa Corte, costante nell'affermare che il regime giuridico riservato alla lex mitior, e segnatamente la sua retroattività, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25, secondo comma, della Costituzione, in quanto la garanzia costituzionale, prevista dalla citata disposizione, concerne soltanto il divieto di applicazione retroattiva della norma incriminatrice, nonché di quella altrimenti più sfavorevole per il reo. Da ciò discende che eventuali deroghe al principio di retroattività della lex mitior,*



ai sensi dell'art. 3 Cost., possono essere disposte dalla legge ordinaria quando ricorra una sufficiente ragione giustificativa... Il livello di rilevanza dell'interesse preservato dal principio di retroattività della *lex mitior* ... impone di ritenere che il valore da esso tutelato può essere sacrificato da una legge ordinaria solo in favore di interessi di analogo rilievo (quali – a titolo esemplificativo – quelli dell'efficienza del processo, della salvaguardia dei diritti dei soggetti che, in vario modo, sono destinatari della funzione giurisdizionale, e quelli che coinvolgono interessi o esigenze dell'intera collettività nazionale connessi a valori costituzionali di primario rilievo; cfr. [sentenze n. 24 del 2004](#); [n. 10 del 1997](#), [n. 353](#) e [n. 171 del 1996](#); [n. 218](#) e [n. 54 del 1993](#)). Con la conseguenza che lo scrutinio di costituzionalità ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattività di una norma penale più favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza, non essendo a tal fine sufficiente che la norma derogatoria non sia manifestamente irragionevole..." (cfr. Corte costituzionale n. 393 del 2006)<sup>22</sup>. Ancora più recentemente, con la sentenza n. 72 del 2008, la Corte costituzionale ha avuto modo di ribadire ulteriormente la sua posizione, affermando che deroghe al principio dell'applicazione retroattiva delle disposizioni più favorevoli al reo - principio ricavabile dalla disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma, del codice penale, nonché da una serie di dati risultanti dai trattati internazionali e dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee - "sono possibili solo se superano un vaglio positivo di ragionevolezza in quanto mirino a tutelare interessi di analogo rilievo rispetto a quelli soddisfatti dalla prescrizione (efficienza del processo, salvaguardia dei diritti dei soggetti destinatari della funzione giurisdizionale) o relativi a esigenze dell'intera collettività connesse a valori costituzionali".

Le considerazioni sopra esposte rendono evidente come le conclusioni raggiunte nella citata decisione della Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo del 17 settembre 2009, circa la portata della formulazione del principio di irretroattività della legge penale contenuta nell'articolo 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, risultino non pienamente coincidenti con il quadro costituzionale che caratterizza sul punto l'ordinamento italiano, come ricostruibile sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale. Né poi appare irrilevante il fatto che, sul punto concernente la violazione dell'articolo 7 della Convenzione, la decisione della Grande Camera è stata assunta a maggioranza e non all'unanimità e con una significativa opinione parzialmente dissenziente nella quale si critica la decisione della Grande Camera sul punto in questione, tra l'altro, proprio sotto il profilo della non condivisibilità della scelta di includere il principio della *lex mitior* nel principio di irretroattività della legge penale, con un'impostazione che,

<sup>22</sup> Appare estremamente significativo che nella citata sentenza n. 393 la Corte ribadisce la propria posizione sul tema in questione nella piena consapevolezza della rilevanza sul piano del diritto internazionale del principio della *lex mitior*. La Corte, nella predetta pronuncia, rammenta infatti che "tale principio non è affermato soltanto, come criterio generale, dall'art. 2 cod. pen., ma è stato sancito sia a livello internazionale sia a livello comunitario..."

sotto questo aspetto, appare sostanzialmente coincidente con quella della Corte costituzionale italiana.<sup>23</sup>

Per le ragioni esposte parrebbe conclusivamente che le motivazioni della citata decisione della Grande Camera su cui ci si è da ultimo soffermati, pur non potendo ovviamente essere trascurate, rivestano ai fini delle problematiche di diritto transitorio qui esaminate, un rilievo non equiparabile alle argomentazioni concernenti la violazione dell'articolo 6 della Convenzione contenute nella medesima decisione.

---

<sup>23</sup> Si riporta qui di seguito un passaggio della citata opinione dissenziente che appare particolarmente significativo rispetto ai profili qui considerati: "*...Bien qu'il existe en apparence un lien thématique entre le principe de légalité contenu à l'article 7 § 1 et le principe de la loi la plus favorable, lien peut-être encore renforcé par le fait que les instruments ultérieurs de protection des droits de l'homme traitent ces deux principes ensemble, il existe entre eux une différence cruciale. En effet, le premier principe fonctionne à un niveau plus élevé que le second et fait partie intégrante de l'état de droit. Nullum crimen nulla poena sine praevia lege poenali : nul ne doit être condamné ou puni sans l'existence d'une loi pénale antérieure. Rien n'est plus fondamental que ce principe, à la fois absolu et incontournable, qui constitue une condition indispensable à la liberté. C'est pourquoi l'article 15 n'autorise aucune exception à l'article 7 § 1. Le principe de la loi la plus favorable ne fait pas partie de cette exigence de l'état de droit et ne peut pas non plus en être considéré comme le prolongement ou le corollaire. Il s'agit d'une autre forme de norme, qui exprime un choix reflétant l'évolution d'un processus social à l'œuvre dans le droit pénal. Il limite la portée du droit pénal en protégeant les avantages dont bénéficient les justiciables en cas d'adoption de lois sur le fond après la commission de l'infraction et applicables tant que l'affaire est pendante. En l'absence de disposition spécifique, ce principe relève de la politique ou du choix que peut exercer l'Etat en matière pénale dans le cadre de sa compétence discrétionnaire...*"

**DISEGNO DI LEGGE A.S. N. 2567**





## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati LUSSANA, COTA, Luciano DUSSIN, DAL LAGO, REGUZZONI, ALESSANDRI, ALLASIA, BITONCI, BONINO, BRAGANTINI, BRIGANDÌ, BUONANNO, CALLEGARI, CAPARINI, CHIAPPORI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, D'AMICO, DI PIETRO, DOZZO, Guido DUSSIN, FAVA, FEDRIGA, FOGLIATO, FOLLEGOT, FORCOLIN, FUGATTI, GIBELLI, GIDONI, Giancarlo GIORGETTI, GOISIS, GRIMOLDI, LANZARIN, MACCANTI, Laura MOLTENI, Nicola MOLTENI, MONTAGNOLI, MUNERATO, Angela NAPOLI, NEGRO, PAOLINI, PASTORE, PINI, PIROVANO, POLLEDRI, RAINIERI, RIVOLTA, RONDINI, SALVINI, SIMONETTI, STEFANI, STUCCHI, TOGNI, TORAZZI, VANALLI e VOLPI

(V. Stampato Camera n. 668)

*approvato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2011*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 18 febbraio 2011*

Modifiche agli articoli 438, 442 e 516 e introduzione dell'articolo 442-bis del codice di procedura penale. Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo».

## Art. 2.

1. All'articolo 438 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nei procedimenti per i delitti per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola ad una diversa qualificazione del fatto come reato per il quale la legge non prevede la pena dell'ergastolo»;

b) al comma 6, le parole: «del comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 5-bis».

## Art. 3.

1. All'articolo 438, comma 6, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può rinnovare la richiesta al giudice, che provvede con ordinanza».



## Art. 4.

1. Il secondo e il terzo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale sono soppressi.

## Art. 5.

1. Dopo l'articolo 442 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 442-bis. - (*Provvedimenti del giudice*). - 1. Ove la richiesta di giudizio abbreviato proposta ai sensi del comma 5-bis dell'articolo 438 sia stata rigettata, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo quando il procedimento poteva essere definito allo stato degli atti».

## Art. 6.

1. All'articolo 516 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

«1-quater. Se a seguito della modifica risulta un reato diverso da quelli per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, l'imputato può richiedere il giudizio abbreviato al giudice del dibattimento quando la nuova contestazione concerne un fatto che già risultava dagli atti di indagine».







## Ultimi dossier del Servizio Studi

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
| 273 | Testo a fronte | Il referendum sull'energia nucleare  |
| 274 | Dossier        | Disegno di legge A.S. n. 2518 "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" - <i>Gli emendamenti approvati in sede referente</i> - Edizione provvisoria  |
| 275 | Testo a fronte | Atto del Governo n. 292- <i>bis</i> Testo, con modificazioni, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale e relative osservazioni del Governo  |
| 276 | Testo a fronte | Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e l'A.S. n. 2302 "Legge quadro in materia di gestione integrata dei rifiuti, incentivazione della raccolta differenziata e lotta allo smaltimento illegale"   |
| 277 | Testo a fronte | Atto del Governo n. 333 "Schema di decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, concernente disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché delle misure compensative e delle campagne informative al pubblico" |
| 278 | Dossier        | Disegno di legge A.S. n. 2518-B "Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie" - <i>Le modifiche approvate alla Camera al testo approvato al Senato</i> - Edizione provvisoria  |
| 279 | Dossier        | Il contenzioso Stato-regioni sull'energia  |
| 280 | Dossier        | Il valore legale del titolo di studio - <i>Contesto europeo ed elementi di legislazione comparata</i>  |
| 281 | Dossier        | Disegno di legge A.S. n. 2366 "Disposizioni per la costituzione del comparto aerospaziale e la liberalizzazione degli aeroporti non aperti al traffico commerciale"  |
| 282 | Testo a fronte | Testo a fronte tra il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", e gli AA.SS. nn. 238, 1458, 1512, 1525, 2302, in materia di gestione integrata dei rifiuti  |

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".